EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX

22 September 2023

Case Document No. 3

***Associazione* professionale *sindacale dirigenti area istruzione e ricerca* (*Dirigentiscuola*) v. Italy**
Complaint No. 223/2023

RESPONSE FROM DIRIGENTISCUOLA TO THE GOVERNMENT'S OBSERVATIONS ON ADMISSIBILITY (Original in Italian)

Registered at the Secretariat on 26 July 2023

DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP

Ecc.mo Segretario Generale del Consiglio d'Europa

per il tramite del Segretario Esecutivo del Comitato Europeo dei Diritti Sociali

Dipartimento della Carta sociale europea

Direzione generale Diritti umani e Stato di diritto Consiglio d'Europa

F-67075 Strasburgo Cedex

Indirizzo e-mail: social.charter@coe.int

DGI-ESC-Collective-Complaints@coe.int

******

MEMORIA INTEGRATIVA SULLE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO SULL'AMMISSIBILITA' DEL RECLAMO n. 223/2023

Associazione Sindacale DirigentiScuola c/ Italia

Con nota del 30 giugno 2023 il Presidente del Comitato ha invitato la reclamante organizzazione sindacale "Dirigentiscuola" a presentare una memoria integrativa sulle osservazioni del Governo Italia in merito all'ammissibilità del reclamo presentato n. 223/2023.

In buona sostanza, il Governo, nel documento depositato in data 15 giugno 2023, chiede l'inammissibilità del reclamo presentato per due motivazioni: A) mancanza del requisito di rappresentatività; B) mancanza di interesse al reclamo.

Entrambe le censure sollevate dal Governo italiano non vanno accolte da codesto ecc.mo CEDS, in quanto prive di fondamento giuridico.

A) Sulla prima censura mossa "***mancanza del requisito di rappresentatività***",

DIRIGENTISCUOLA - DI.S.CONF.

si fa notare che il protocollo addizionale all'art. 1 lettera c) espressamente stabilisce che "*possono presentare reclamo le organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della parte contraente chiamata in causa dal reclamo".*

Orbene, la reclamante è un'organizzazione nazionale rappresentativa di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della parte contraente (Italia) chiamata in causa dal reclamo: la Dirigentiscuola è rappresentativa a livello nazionale - tant'è che partecipa alle riunioni contrattuali nazionali per rappresentare la categoria di lavoratori appartenenti alla sua area di contrattazione, secondo le regole della rappresentatività previste dallo Stato Italia – e di cui si è già fornita prova in sede di presentazione del reclamo.

La circostanza, addotta dal Governo nelle osservazioni presentate, a sostegno della prima censura mossa, ovvero che gli iscritti rappresentano solo il 7% del totale dei lavoratori del settore non rileva ai fini della valutazione della rappresentatività per il reclamo al CEDS, perché nel paese Italia esistono regole ben precise per valutare la rappresentatività di un sindacato e la Dirigentiscuola è un sindacato che ha rappresentatività nazionale secondo le regole previste proprio dal Governo Italia, per cui non vi è necessità di integrare ulteriori criteri per avere titolo a presentare reclamo al CEDS.

Si precisa, inoltre, che la percentuale del 7% riportata dal Governo nelle sue osservazioni è relativa all'intera area di contrattazione, ma il 100% degli iscritti all'organizzazione reclamante è appartenente proprio alla categoria dei Dirigenti scolastici, come da prospetto allegato vidimato dal Ministero, per cui c'è tutto l'interesse della reclamante e il diritto della stessa alla tutela dei propri iscritti.

Ad ogni buon conto si sottolinea che il protocollo addizionale non richiede ulteriori criteri, né alcun altro riferimento relativamente alle percentuale minima degli iscritti per consentire alle organizzazioni di lavoratori di presentare reclamo al CEDS.

L'art.1 lettera c del protocollo addizionale, infatti, precisa soltanto che si debba trattare di **una organizzazione nazionale rappresentativa e non fa alcun riferimento alla percentuale necessaria di deleghe,** anzi è chiaramente puntualizzato dai diversi interventi che si sono succeduti nel tempo, che **solo in assenza di criteri a livello nazionale** vengono presi in considerazione fattori quali il numero dei membri e il ruolo

effettivo dell'organizzazione nelle negoziazioni nazionali e, questo, per garantire la massima partecipazione alla procedura europea.

In tali interventi viene anche messo in evidenza che l'applicazione di criteri di rappresentatività non deve, in ogni caso, portare *all'esclusione di sindacati piccoli o di recente costituzione a vantaggio di sindacati più grandi e di più lunga costituzione.*

Nel caso di specie, come noto anche per il Governo italiano, in Italia ci sono criteri ben determinati per stabilire la rappresentatività di un'organizzazione sindacale e la reclamante odierna vi rientra con conseguente rappresentatività nazionale e, quindi, titolo per presentare reclamo al CEDS.

A ciò si aggiunge che la Dirigentiscuola è un sindacato di recente costituzione e, pertanto, alla luce degli interventi summenzionati sull'art.1 lettera c del protocollo addizionale, avrebbe in ogni caso diritto a godere di qualsivoglia agevolazione, al fine di rendere effettiva *la massima partecipazione alla procedura europea.*

Ma c'è di più!

E' palesemente inconferente il richiamo al precedente giudiziale del CEDS che riporta il Governo italiano nelle sue osservazioni (CEDS del 28/01/2020 reclamation n. 174/2019 Syndacat CGT Y to France c. France), in quanto nello specifico si trattava di un sindacato aziendale, ovvero limitato ad una singola azienda, che non aveva diritto a partecipare alle contrattazioni nazionali se non attraverso la confederazione di cui faceva parte, dunque, un sindacato che non aveva rappresentatività nazionale.

L'odierna reclamante, al contrario, partecipa direttamente alle contrattazioni nazionali, in quanto ha la rappresentatività del settore e firma i contratti collettivi nazionali (come da prospetto ultimo CCNL firmato che si allega).

Pertanto, la prima censura mossa risulta destituita di ogni fondamento giuridico e va respinta.

B) Sulla seconda censura mossa ***"mancanza di interesse al reclamo"*** ,

si fa notare che l'interesse al reclamo è letteralmente l'interesse al conseguimento di un vantaggio materiale o morale attraverso il processo attivato.

Orbene, nel caso di specie la reclamante ha certamente interesse al reclamo, in quanto – come ampiamente illustrato nel reclamo presentato – la categoria di lavoratori rappresentati dalla stessa subiscono ed hanno subìto nel tempo (da più di 20 anni) una denigrazione e uno svilimento della loro professionalità e del loro ruolo con effetti economici e morali a causa dell'agire del Governo italiano, che non ha mai stanziato i fondi necessari all'equiparazione economica con gli altri dirigenti di pari fascia dello Stato, e ciò nonostante l'equiparazione giuridica fosse avvenuta da più di un ventennio.

Quindi, è chiaro l'interesse al reclamo da parte dell'odierna reclamante, in quanto l'accoglimento delle doglianze presentate obbligherebbe il Governo ad allinearsi alla Carta Sociale Europea e, conseguentemente, a stanziare le risorse economiche necessarie per l'equiparazione retributiva di cui trattasi, con incremento della retribuzione per i Dirigenti Scolastici e ripristino della dignità professionale violata, oltre al recupero delle somme non percepite dalla data dell'equiparazione giuridica alla data dell'effettivo soddisfo, comprensiva di interessi legali e rivalutazione, come per Legge.

La circostanza addotta a sostegno nelle osservazioni presentate dal Governo reclamato, relativamente alla recente firma sul FUN da parte dell'organizzazione reclamante, ancora una volta è assolutamente fuori luogo, in quanto la firma su una contrattazione nazionale - come ben noto allo stesso Governo – non comporta decisioni sullo stanziamento di risorse economiche a favore di una categoria, in quanto consente solo di partecipare alle decisioni sulla ripartizione di quelle risorse già stanziate dal medesimo Governo, a nulla potendo incidere – dunque - sull'effettiva consistenza di tali risorse economiche.

D'altronde, come articolato in reclamo, sono impugnati gli atti dell'Italia per violazione dell'articolo E in combinato disposto con l'art. 20 (parità retributiva), art. 22 (miglioramento condizioni di lavoro) e l'art. 26 (dignità su lavoro) della Carta Sociale Europea: "*Il principio della parità retributiva, esclude le disparità salariali, qualunque ne sia l'origine, anche se dovesse essere un contratto collettivo, perché qualsiasi disposizione legislativa, statutaria, regolamentare, amministrativa o di altra natura che non rispetti il principio di uguaglianza deve essere abrogata o revocata e/o comunque modificata in quanto incompatibile con il principio della parità di trattamento (Conclusioni XIII-5, Dichiarazione di interpretazione dell'art. 1 del protocollo addizionale del 1988)".*

Si evidenzia poi che il FUN, firmato di recente, non costituisce assolutamente per l'organizzazione reclamante una accettazione dell'agire del Governo a danno dei

Dirigenti Scolastici e, dunque, una carenza di interesse al reclamo, in quanto trattasi esclusivamente di ripartizione dei fondi (già stanziati dal Governo come sopra precisato) e relativi unicamente alla categoria di lavoratori dirigenti scolastici, non si tratta cioè di fondi da ripartire tra dirigenti scolastici e altri dirigenti di seconda fascia del Ministero istruzione e Merito - come cerca di far intendere il Governo italiano nelle osservazioni presentate - perché solo in tale paradossale evenienza una firma della scrivente avrebbe potuto portare all'accettazione e ad una carenza di interesse.

Nel caso de quo si tratta di risorse economiche destinate, unicamente, ai dirigenti scolastici e di cui sono stati decisi i criteri di ripartizione tra gli stessi Dirigenti scolastici, pertanto la firma apposta dalla reclamante non comporta in alcun caso accettazione di diminutio di valore economico e/o morale della categoria dalla stessa oggi tutelata rispetto alla categoria di pari fascia e, quindi, non vi è alcuna perdita di interesse al reclamo presentato.

Ad abundantiam, si contesta l'affermazione del Governo *"The profile of the failure to equate the variable remuneration of school principals with that of the second-level managers of the Ministry of Education and Merit constitutes the main content of the complaint, but it is precisely the signing of the criteria for the distribution of the national fund by the same organisation that constitutes proof that the applicant, as the organisation representing the School directors registered with it, has accepted the implementation of the contractual rules governing the sector, with the result that its interest in supporting the grounds of the complaint is lacking. A different interpretation would lead to the paradoxical situation that an act signed, and therefore accepted, by the appellant itself would also have to be challenged."*

In quanto, con un giro di parole per cercare di far cadere in errore codesto CEDS, osa affermare che il principale contenuto del reclamo presentato è solo la mancata equiparazione della remunerazione variabile.

Sic!

Nel reclamo – chiaramente - la sottoscritta reclamante tratta di mancata equiparazione retributiva complessiva dei Dirigenti scolastici, come dirigenti di seconda fascia, ai dirigenti di seconda fascia del Ministero istruzione e Merito (stesso datore di lavoro).

Pertanto, la doglianza presentata non è soltanto relativa alla mancata equiparazione della parte variabile della retribuzione, ma anche a quella di risultato perché - come

ampiamente spiegato in reclamo - la retribuzione dei Dirigenti si compone di diverse parti (stipendio tabellare, retribuzione di posizione: parte fissa e parte variabile, retribuzione di risultato).

E', dunque, sostanzialmente parziale e appositamente errata l'interpretazione fornita dal Governo.

Per tutti questi motivi, anche la seconda censura mossa è destituita di ogni fondamento giuridico e va respinta.

Per quanto sopra,

SI CHIEDE

il rigetto delle Osservazioni del Governo e il prosieguo della procedura.

Si allega:

1) Stralcio prospetto rilevazione deleghe;
2) Statuto associazione Sindacale Dirigentiscuola;
3) ultimo CCNL firmato.

Con Osservanza

Foggia (Italy), 26/07/2023

Il Rappresentante legale dell'Associazione Nazionale Dirigentiscuola e Presidente Nazionale dott. Donato Attilio Fratta

Avv. Massimo Cosenza

Avv. Benedetto Paglione

Avv. Benedetto Ronchi

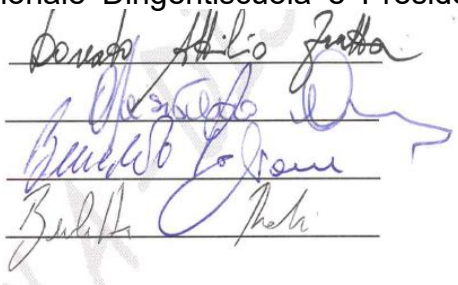

DIRIGENTISCUOLA - DISCONF